

Caratteristiche operative dell’UNCITRAL e rapporto sui lavori della 44^a Sessione del Working Group II on International Arbitration and Conciliation, New York 22-27 gennaio 2006.

di Alessandro Bruni*

Secondo lo *status* consultivo con la Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale (U.N.C.I.TRA.L.), una Delegazione europea di sette membri dell’Associazione Europea di Studenti di Legge (ELSA International), formata anche dallo scrivente, è stata invitata a seguire i lavori della 44^a Sessione del Gruppo di Lavoro II^o sull’Arbitrato e sulla Conciliazione Internazionale che hanno avuto luogo dal 22 al 27 gennaio 2006 presso il Quartier generale delle Nazioni Unite di New York.

La Commissione permanente delle Nazioni Unite sul Diritto del Commercio Internazionale (U.N.C.I.TRA.L.) fu istituita dall’Assemblea Generale nel 1966 (Risoluzione 2205(XXI) del 17 dicembre 1966). L’Assemblea Generale, infatti, riconosciuto che le disparità tra le varie leggi nazionali che governavano il commercio internazionale creavano numerosi ostacoli al normale flusso del commercio internazionale stesso, considerò la Commissione come il veicolo con il quale le Nazioni Unite avrebbero potuto giocare un ruolo più attivo nella riduzione o rimozione di tali ostacoli esistenti per l’unificazione del diritto commerciale internazionale.

Il mandato generale della Commissione si risolve nel favorire l’armonizzazione progressiva del diritto commerciale internazionale e nel creare una sorta di unificazione della legge in tale materia.

Un tale ambizioso obiettivo viene raggiunto promuovendo ed adottando convenzioni internazionali, modelli di legge e normative uniformi; incoraggiando la codificazione ma anche le consuetudini e le pratiche d’uso comune in collaborazione - in caso di opportunità - con le organizzazioni che operano in tale settore; promuovendo una maggiore partecipazione alle convenzioni internazionali esistenti ed una maggiore condivisione dei modelli giuridici; raccogliendo e divulgando informazioni sulle normative nazionali e sugli sviluppi più recenti nel campo del diritto commerciale; coltivando una ravvicinata collaborazione con l’Unctad (United Nations Conference on Trade and Development).

Una parte importante del mandato dell’UNCITRAL ha ad oggetto varie attività - di genere diverso ma interagenti - aventi lo scopo di incoraggiare l’armonizzazione e l’unificazione progressive del diritto commerciale internazionale. Ma lo scopo principe per cui venne istituita la Commissione UNCITRAL è quello del coordinamento delle attività delle organizzazioni che si occupano di diritto del commercio internazionale, favorendo la cooperazione internazionale e lo scambio d’informazioni, oltre alla promozione del materiale giuridico già esistente come convenzioni internazionali, modelli di legge e leggi uniformi.

Ciò detto, il compito più sostanzioso della Commissione UNCITRAL è quello di elaborare e promuovere nuovi testi e modelli legislativi in grado di essere accolti positivamente dal più ampio numero di Stati, in modo da sviluppare una sorta di comune visione politico-giuridica atta a creare una solida rete giuridica per la regolazione uniforme degli scambi internazionali.

I modelli legislativi adottati dalla Commissione UNCITRAL al fine di raggiungere una visione uniforme del diritto commerciale internazionale sono vari ed hanno caratteristiche diverse: Convenzioni, Modelli di Legge, Case Law.

* Avvocato presso il Foro di Viterbo; arbitro e conciliatore presso Organismi e Camere di Commercio in Italia ed all’estero; cultore della materia “Mediazione e Conciliazione” presso l’Università degli Studi di Pisa; autore di pubblicazioni giuridiche ed in tema di risoluzione alternativa delle controversie; docente e consulente in tecniche di mediazione, conciliazione, arbitrato, comunicazione e gestione strategica delle risorse umane.

La Convenzione è una tecnica legislativa caratterizzata dalla sua portata obbligatoria che assicura un alto grado di uniformità, ma che non lascia alcun potere agli Stati. Lo Stato che aderisce alla Convenzione, e che deposita la propria ratifica presso l'organo competente, ha poi l'obbligo di adottare una legislazione interna che sia coerente con la stessa Convenzione. La forma della Convenzione è stata, così, applicata validamente nell'ambito dei titoli di credito, dove la circolazione internazionale del titolo è affidata totalmente ad un regime obbligatorio che necessita della più assoluta uniformità e nel campo del trasporto internazionale e, più precisamente, nel caso dell'unificazione e standardizzazione dei limiti della responsabilità delle parti coinvolte nel trasporto.

Il Modello di Legge è un testo legislativo - caratterizzato da un alto grado di flessibilità - la cui adozione viene raccomandata agli Stati come parte della legislazione interna. Tale strumento legislativo - adottato soprattutto in campi dove i singoli sistemi nazionali presentano differenze macroscopiche e, quindi, difficilmente uniformabili - non deve essere formalmente ratificato dallo Stato che rimane libero di modificarne (anche solo parzialmente) il testo.

Le Regole Uniformi sono delle vere e proprie clausole modello atte ad essere inserite nei contratti a carattere internazionale, come ad esempio quelle relative alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Con il c.d. **C.L.O.U.T.**, ossia il Case Law on Uncitral Texts, il Segretariato dell' UNCITRAL ha da tempo stabilito un sistema per raccogliere e disseminare informazioni su decisioni di Corti giudiziarie o di Tribunali arbitrali, riguardanti casi internazionali per cui siano stati applicati Convenzioni e Leggi Modello dell'UNCITRAL. Lo scopo del sistema è promuovere una sorta di "consapevolezza internazionale" riguardo ai testi di legge formulati dalla Commissione e di facilitare l'interpretazione e l'applicazione uniforme degli stessi (si veda su Internet all'indirizzo http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html).

L'ampia proliferazione di iniziative portate a termine dalla Commissione, dà ragione di un lavoro svolto ai massimi livelli e seriamente portato avanti come contributo allo sviluppo del diritto commerciale internazionale, dai delegati degli Stati membri che ne fanno parte.

A titolo esemplificativo si possono ricordare la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale dei beni, il Modello di Legge per il Commercio Elettronico, il Modello di Legge sull'arbitrato commerciale internazionale, il Modello di Legge sulla conciliazione, il Modello di Legge per il trasferimento internazionale dei crediti, le Regole Uniformi per l'arbitrato.

La Commissione UNCITRAL, con Sede a Vienna, è composta al momento da oltre 60 nazioni e altrettanti sistemi giuridici ed economici del Mondo intero, sia a livello di Paesi industrializzati, sia di Paesi in via di sviluppo o in transizione. L'appartenenza degli Stati aderenti all'UNCITRAL è strutturata in maniera tale da essere rappresentativa delle varie regioni geografiche della Terra e dei vari sistemi economici e legali. I Membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni.

Da giugno 2004 gli Stati membri dell'UNCITRAL (con i rispettivi anni di scadenza) sono:

Algeria (2010)	Guatemala (2010)	Federazione Russa (2007)
Argentina (2007)	India (2010)	Ruanda (2007)
Australia (2010)	Iran (Repubblica islamica dell') (2010)	Serbia e Montenegro (2010)
Austria (2010)	Israele (2010)	Sierra Leone (2007)
Belarus (2010)	Italia (2010)	Singapore (2007)
Belgio (2007)	Giappone (2007)	Sud Africa (2007)

Benin (2007)	Giordania (2007)	Spagna (2010)
Brasile (2007)	Kenia (2010)	Sri Lanka (2007)
Camerun (2007)	Libano (2010)	Svezia (2007)
Canada (2007)	Lituania (2007)	Svizzera (2010)
Cile (2007)	Madagascar (2010)	Tailandia (2010)
Cina (2007)	Messico (2007)	Repubblica di Macedonia (2007)
Colombia (2010)	Mongolia (2010)	Tunisia (2007)
Croazia (2007)	Marocco (2007)	Turchia (2007)
Repubblica Ceca (2010)	Nigeria (2010)	Uganda (2010)
Ecuador (2010)	Pakistan (2010)	Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (2007)
Fiji (2010)	Paraguay (2010)	Stati Uniti (2010)
Francia (2007)	Polonia (2010)	Uruguay (2007)
Gabon (2010)	Qatar (2007)	Venezuela (2010)
Germania (2007)	Repubblica di Corea (2007)	Zimbabwe (2010)

La Commissione è composta da sei Gruppi di lavoro, tra cui il Working Group II su arbitrato internazionale e conciliazione, i cui membri tengono una o due sessioni di lavoro all'anno.

E' proprio con l'assistenza del Segretariato che il Gruppo di lavoro abbozza i testi dell'UNCITRAL, preparati al fine di essere posti successivamente alla considerazione della Commissione.

Il Gruppo di lavoro su arbitrato internazionale e conciliazione ha come intento il raggiungimento di una certa uniformità di legge in materia di arbitrato internazionale e conciliazione, anche mediante la realizzazione di standard internazionali; un esempio pratico lo si trova proprio nella c.d. Legge Modello UNCITRAL su arbitrato commerciale internazionale.

Naturalmente lo scopo che si prefigge il Gruppo di lavoro, durante le sue riunioni (quasi sempre) semestrali, è quello di raggiungere una normativa di compromesso che sia riconosciuta, e quindi applicata, dal più vasto numero possibile di Stati.

Nella Sessione appena terminata (dal 23 al 27 gennaio u.s.) il Gruppo di lavoro su arbitrato internazionale e conciliazione ha avuto modo di discutere su vari aspetti legati all'arbitrato commerciale internazionale.

Di seguito saranno relazionati alcuni punti focali della discussione tra i membri partecipanti.

Il primo punto trattato ha riflettuto la volontà di revisione, modifica ed implementazione della disciplina contenuta nell'art. 17 della Legge Modello sull'arbitrato commerciale internazionale (in seguito la "Legge Modello").

Il Gruppo di lavoro ha avuto modo di discutere preliminarmente sulla proposta di previsione legislativa di modifica dell'art. 17 della Legge Modello sulle "misure provvisorie e ordini preliminari", sulla base del testo preparato dal Segretariato, proseguendo le riflessioni iniziate nella sessione precedente. In quella Sessione il Gruppo di lavoro accordò che la proposta di previsione legislativa sulle "misure provvisorie e ordini preliminari" citata, avrebbe dovuto essere inserita in un nuovo capitolo della Legge Modello, il Capitolo numerato IV bis, e si ritenne altresì d'accordo a che gli articoli (e non più un solo art. 17) fossero raggruppati sotto sezioni e strutturati raggruppando paragrafi relativi a problematiche simili sotto articoli separati.

Fin dalla sua quarantesima Sessione (tenutasi a New York il 23-27 febbraio 2004) il Gruppo di lavoro II ebbe modo di discutere sulla bozza per un nuovo art. 17 e segg. della Legge Modello, relativi al potere di un tribunale arbitrale di ordinare alle parti misure provvisorie o misure di protezione durante un procedimento arbitrale.

Il Gruppo di lavoro II, quindi, durante la Sessione appena conclusa, all'art. 17 nuovo testo ha approvato la definizione di "misura temporanea", sancendo come una misura temporanea risulti essere qualsiasi misura a tempo, sebbene sotto la forma di un lodo arbitrale, con cui in qualsiasi momento precedente all'emissione del lodo arbitrale con cui viene decisa definitivamente la lite, il tribunale arbitrale possa ordinare alle parti di: mantenere o ricreare lo *status quo* in attesa della determinazione della lite; porre in essere azioni atte a prevenire o a frenare atti pregiudizievoli al procedimento arbitrale stesso; offrire mezzi al fine di preservare beni al di fuori dei quali possa essere soddisfatto un successivo lodo arbitrale o conservare una prova che possa avere una qualche rilevanza per la soluzione della controversia. Mentre con la normativa contenuta nell'art. 17-bis si prevedono le condizioni necessarie affinché possa essere accolta la richiesta di misure provvisorie da parte di un tribunale arbitrale, il nuovo testo approvato dell'art 17-ter, rubricato "Richiesta di ordini preliminari", stabilisce quali siano le condizioni per accordare ordini preliminari.

Il testo approvato dell'art. 17-quater prevede, poi, la durata temporale di un ordine preliminare emesso da un tribunale arbitrale: 20 giorni dall'emissione, dopo dei quali lo stesso decade.

Con l'art. 17-quinquies, invece, si viene a sancire come un tribunale arbitrale possa sospendere, modificare o dar termine ad una misura provvisoria o ad un ordine preliminare su richiesta di ciascuna delle parti oppure, in casi eccezionali e previo avviso alle parti, di propria iniziativa.

Gli articoli 17-sexies e septies, i cui testi sono stati approvati dopo appropriata discussione, hanno ad oggetto rispettivamente la necessità di prevedere delle garanzie a carico di chi richieda al tribunale arbitrale una misura temporanea e la necessità di rilevare ogni possibile mutamento materiale nelle circostanze che hanno dato luogo alla richiesta di misure provvisorie.

L'articolo 17-octies, dal suo canto, prevede il principio della responsabilità in capo alla parte che abbia chiesto una misura temporanea, rivelatasi successivamente dannosa per qualunque altra parte.

Gli articoli 17-novies, 17-decies e 17-undecies, da ultimi, garantiscono il riconoscimento e l'osservanza delle misure temporanee date, la possibilità di rifiuto per giustificati motivi di tale riconoscimento e la possibilità di ordinare misure temporanee in un procedimento arbitrale da parte di un Tribunale ordinario.

Altra necessità sentita dal Gruppo di lavoro è stata quella di rielaborare l'art. 7 della Legge Modello (rubricato "*Definizione e forma di accordo di arbitrato*"), in maniera tale da dare un *input* forte agli Stati per l'ammodernamento delle proprie legislazioni nazionali, riguardo al requisito della forma scritta necessaria per l'accordo arbitrale.

Un primo punto focale, su cui il Gruppo di lavoro si è soffermato per quasi due giorni consecutivi, ha avuto perciò riguardo al significato da dare all'espressione "l'accordo di arbitrato dovrà essere per iscritto", contenuta nel paragrafo 2 - articolo 7 – della Legge Modello che ad oggi recita: “*The arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties or in an exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunication which provide a record of the agreement, or in an exchange of statements of claim and defence in which the existence of an agreement is alleged by one party and not denied by another. The reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement provided that the contract is in writing and the reference is such as to make that clause part of the contract*”.

La questione da affrontare, e su cui confrontarsi, era duplice: decidere se mantenere la forma scritta e se, qualora mantenuta, conservare o meno l'attuale testo dell'art. 7, rubricato “*Definizione e forma dell'accordo di arbitrato*”.

Il problema è sorto soprattutto per il fatto che l'interpretazione uniforme da dare alla succitata espressione non è assolutamente facile, in quanto differenti sono le visioni giuridiche di partenza tra i vari ordinamenti e soprattutto tra i due macrosistemi giuridici di Common Law e di Civil Law.

In base alla proposta di modifica del paragrafo 2 dell'art. 7, presentata dalla Delegazione degli Stati Uniti, un accordo arbitrale deve essere “per iscritto”. Un “accordo per iscritto” significa un accordo concluso o documentato in qualsiasi forma - inclusi (senza limitazioni) i messaggi (elettronici) di dati (data messages)- che dia la possibilità di registrare l'accordo o che comunque sia altrimenti accessibile, così che possa essere utilizzata per successivi riferimenti¹.

Una tale proposta mirava ad interpretare la Convenzione di New York sul riconoscimento e rafforzamento dei lodi arbitrali stranieri in un modo non troppo rigoroso. Proprio per la differente concezione giuridica, che è alla base dei diversi ordinamenti statali, a tale succitata proposta sono seguite numerose richieste di emendamenti ad opera delle Delegazioni di molti Stati membri. Ad es. per la Delegazione italiana e per quella belga, l'espressione “dovrà essere per iscritto” significa che l'accordo dovrà essere documentato e provato mediante la forma scritta (e quindi forma scritta *ad probationem*). In aggiunta, la Delegazione italiana auspicava che all'art. 7 paragrafo 2 venisse inserita una lista chiusa e ben definita di forme in cui l'accordo arbitrale possa essere concluso. Inoltre, sia la Delegazione olandese che quella belga, hanno proposto di sviluppare il significato da dare all'espressione “*data message*” in un nuovo paragrafo 3 dell'articolo 7. Per la Delegazione iraniana deve sentirsi la necessità di proporre un testo più liberale e quindi l'accordo di arbitrato potrà essere sviluppato in qualunque forma accessibile, così da essere utilizzabile successivamente, senza obbligo tuttavia di utilizzo della forma scritta.

Dopo varie discussioni, la Delegazione degli Stati Uniti ha proposto un nuovo testo per l'articolo 7 paragrafo 2, testo condiviso dalla maggior parte degli Stati partecipanti: un “accordo arbitrale per iscritto” significa concluso o documentato in ogni forma che sia accessibile, così da essere utilizzabile per una successiva referenza, inclusa la forma dei *data message*².

Con riguardo alla proposta della Delegazione messicana di emendamento all'articolo 7 della Legge modello, preoccupazioni sono state elevate con riguardo alla sua compatibilità con i requisiti previsti dalla Convenzione di New York (l'articolo 2 paragrafi 1 e 2), che richiede la forma scritta per la validità di un accordo arbitrale. La Delegazione messicana, infatti, ha proposto di omettere la forma scritta *ad substantiam* a favore di una meno invasiva forma scritta *ad probationem*³, sulla scorta del fatto che – a detta della stessa Delegazione – la forma scritta è oramai per molti Stati solo una mera formalità non più giustificabile. Anche perché è assurdo, si prosegue, il fatto che la libertà di forma

¹ Così recita la proposta: “*An - agreement in writing - means an agreement concluded or documented in any form including [, without limitation,] a data message, that provides a record of the agreement or it is otherwise accessible so as to be useable for subsequent reference*”.

² Così recita tale proposta: “*an agreement in writing means concluded or documented in any form that is accessible so as to be useful for a subsequent reference including in the form of a data message*”.

³ La proposta messicana stabilisce che: “*An arbitration agreement is an agreement by the psrties to submit to arbitration all or certain disputes which hsrve arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, wheter contractual or not*”. La parte eliminata dai Delegati del Gruppo di lavoro sanciva che: “*An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement*”

possa essere fatta valere per i contratti - in quanto la volontà delle parti è sovrana - mentre per gli arbitrati sia necessaria la forma scritta. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che molti Stati prevedono ormai la possibilità di un accordo arbitrale che non sia per iscritto come Francia, Svizzera, Svezia, Belgio, ecc.

Sempre in tema di discussione vertente sul significato da dare all'espressione "l'accordo di arbitrato dovrà essere per iscritto", la Delegazione americana ha presentato poi una proposta basata sul lavoro di un Comitato *ad hoc* che stabiliva che "... (2) l'accordo di arbitrato dovrà essere per iscritto; (3) l'accordo di arbitrato è per iscritto se i suoi termini sono verbalizzati (registrati) in qualsiasi forma, sebbene l'accordo di arbitrato o il contratto sia stato concluso oralmente, per fatti concludenti, o mediante altri metodi; (4) il requisito che l'accordo di arbitrato sia per iscritto è soddisfatto da una comunicazione elettronica, se le informazioni lì contenute siano accessibili in maniera tale da essere utilizzate per successivi riferimenti."

Il Gruppo di lavoro trovava consenso quasi unanime riguardo al contenuto dell'articolo 7 paragrafo 3 della Legge modello così come formulato dal Comitato *ad hoc*, implicando che gli unici aspetti in controversia erano quelli relativi al linguaggio più consono da utilizzare. Soprattutto quindi le Delegazioni di Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda Settentrionale e l'Associazione Svizzera di Arbitrato ASA, chiesero al Segretariato di presentare al Gruppo di lavoro una proposta di modifica dell'articolo 7, che includesse i punti delineati dal Gruppo di lavoro ed offrisse un progetto che fosse soddisfacente per tutte le Delegazioni in riferimento alla comprensione linguistica.

Il Gruppo di lavoro perciò aveva proposto la seguente definizione: *"Un accordo di arbitrato si considera per iscritto se c'è un verbale (una registrazione) dell'accordo in qualsiasi forma, anche qualora l'accordo arbitrale o il contratto sia stato concluso oralmente, per fatto concludente, o mediante un qualsiasi altro mezzo"*.

Durante la Sessione di lavoro la Delegazione italiana ha sentito il bisogno di chiarire la sua posizione in merito al fatto che un accordo di arbitrato deve considerarsi "per iscritto" se le regole applicabili sono incorporate in un testo verbalizzato (registrato), o sono completate o integrate mediante un'operazione legislativa, sebbene l'accordo di arbitrato o il contratto siano stati conclusi oralmente, mediante fatti concludenti o con altri mezzi.

L'International Chamber of Commerce (ICC) era dell'idea che un accordo di arbitrato deve essere considerato "per iscritto" se il suo contenuto è verbalizzato (registrato) in qualunque forma. L'accordo di arbitrato o il contratto possono essere conclusi anche oralmente, tramite fatti concludenti o con altro mezzo.

Una proposta molto sobria, enucleata dalla Delegazione argentina, prevedeva che l'accordo di arbitrato dovesse ritenersi "per iscritto" qualora l'intenzione di sottoporre la disputa all'arbitrato fosse (comunque) verbalizzata (registrata) in qualsiasi forma.

Un ulteriore problema da risolvere era quello di individuare per ogni Stato membro un significato univoco da dare all'espressione "electronic data". Lo scopo del Gruppo di lavoro è stato quello di trovare una soluzione comune al problema linguistico, in quanto per certi Stati Membri i "dati elettronici" sono cosa ben diversa dai "documenti scritti".

In merito a tale problematica il Presidente eletto Mr. José María Abascal Zamora (dal Messico) suggeriva di identificare in maniera incontrovertibile ed univoca il significato di "dati elettronici" mediante l'introduzione di un terzo paragrafo all'articolo 7. Questa proposta tuttavia non ha avuto un'ampia eco, non essendo stata condivisa da tutte le Delegazioni presenti ai lavori, in quanto considerata troppo restrittiva per una Legge Modello.

Successivamente, il Presidente del Gruppo di lavoro evidenziava come il problema di un accordo di arbitrato sviluppato in forma elettronica (mediante l'uso di supporti informatici), sarebbe dovuto essere risolto mediante l'utilizzo dell'articolo 9 paragrafo 2 della "Convenzione sull'uso di comunicazioni

elettroniche nei contratti internazionali”, che contiene una definizione riguardante i requisiti formali che un contratto deve avere⁴.

Altro problema trattato dal Gruppo di lavoro concerneva la necessità di interpretazione e modifica del paragrafo 2 dell’art. 35 della Legge Modello rubricato “ Riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale”⁵.

Il problema che si è posto riguardava il fatto di chi dovesse provvedere a tradurre l’accordo arbitrale, e/o il lodo da presentare all’autorità giudiziaria per l’esecuzione, qualora il lodo stesso non fosse stato composto nella medesima lingua dello Stato nel cui territorio deve essere eseguito, e se una tale traduzione fosse un obbligo per la parte o meno. In base al 2° paragrafo dell’art. 35 della Legge Modello il compito spetterebbe alla parte che vuole richiedere l’esecuzione, la quale deve provvedere a fornire una copia tradotta ed autenticata.

Il Gruppo di lavoro, dopo varie discussioni delle singole Delegazioni, è arrivato ad una visione condivisa secondo cui la previsione della richiesta del documento arbitrale debitamente certificato e, se del caso, tradotto nella lingua del Paese dell’Autorità giudicante, ad opera della parte che vuole l’esecuzione del lodo arbitrale, non può essere obbligatoria per la parte che richiede l’esecuzione del lodo stesso. Cosicché si è deciso che l’Organo giurisdizionale competente per l’esecuzione del lodo arbitrale potrà decidere discrezionalmente di volta in volta se la traduzione sia necessaria (e quindi obbligatoria per la parte) o meno⁶, in accordo con la previsione della Delegazione tedesca che suggeriva anche sulla possibilità che la copia del lodo arbitrale o dell’accordo, potesse essere certificata dall’avvocato che fosse intervenuto nella procedura. Si è preferita quindi una linea morbida di interpretazione che sottintende un approccio flessibile alla materia, anche perché l’art. 35 par. 2 contiene una nota a piè di pagina che sancisce che le previsioni in esso contenute debbano considerarsi come i massimi standard possibili e quindi possano ben essere derogati da uno Stato che ritenga di dover prevedere condizioni meno onerose.

Il Gruppo ha poi deciso di eliminare dal paragrafo 2 dell’art. 35 le parole “debitamente autenticato” utilizzate in relazione al lodo arbitrale, in quanto, tali parole, avrebbero dato adito a problemi di differenti interpretazioni da parte degli Stati.

L’ultimo punto nell’agenda per questa Sessione del Gruppo di lavoro ha visto la decisione di quali possano essere i futuri temi che verranno affrontati nelle prossime riunioni, tra cui l’arbitrabilità delle controversie interaziendali e intersocietarie; l’arbitrabilità nel campo dei diritti della proprietà intellettuale, gli arbitrati in materia di controversie relative ad investimenti, fallimenti e concorrenza sleale; la possibile revisione delle regole arbitrali UNCITRAL; il codice di condotta per arbitri; l’online dispute resolution ed infine la problematica riguardante la c.d. “*State immunity*” alla luce della recente adozione della “Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni”, adottata dall’Assemblea generale il 2 dicembre 2004⁷.

⁴ Il par. 2 dell’art. 9 di tale Convenzione recita: “*Where the law requires that a communication or a contract should be in writing, or provides consequences for the absence of a writing, that requirement is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference*”.

⁵ Tale paragrafo recita: “*The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, and the original arbitration agreement referred to in article 7 or a duly certified copy thereof. If the award or agreement is not made in an official language of this State, the party shall supply a duly certified translation thereof into such language*”.

⁶ Il testo così come modificato è il seguente: “*The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the original award or a certified copy thereof. If the award of the arbitration agreement is not made in an official language of this State, the court may request the party to supply a certified translation thereof into such language*”.

⁷ Lo scopo di tale Convenzione è quello di istituire regole applicabili universalmente che definiscano le condizioni alle quali uno Stato e i suoi beni possono essere sottomessi alla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato.